



R.G. N. 15591/09

Zappalaglio/CAP Gestione

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI MILANO
SEZIONE 7 A**

Il Giudice di Pace, Raffaele Labombarda, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di opposizione a precetto al numero di ruolo generale sopra indicato

PROMOSSA DA

[redacted] con l'Avv. Matteo Rezzonico, attore opponente

CONTRO

[redacted], con gli Avv.ti A. Porrone e R. Rossi, convenuta opposta

Conclusioni per l'attore: come da foglio a parte;

Conclusioni per la convenuta: come da foglio a parte.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
CANCELLERIA
ALL'AVV. TORO PORRONE
30 SET. 2010
RILASCIATA N° DUE
COPIA CONFORME
SENZA URGENZA
(G. DE DONNO)



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a precetto notificato in data 12 febbraio 2009, [redacted] evocava in giudizio la [redacted] [redacted], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per sentir dichiarare *"l'insussistenza del titolo esecutivoe conseguentemente la nullità e l'inefficacia del precetto opposto"*.
Evidenziava, infatti, ^{che} in una sentenza di rigetto della domanda attorea, ~~le~~ le spese erano state liquidate non a favore della società maistrate a favore del suo difensore.

Alla prima udienza dei 21 aprile 2009 comparivano i procuratori delle parti: l'attore opponente chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa l'Avv. Porrone e termine al fine di replicare alla memoria di costituzione dell'avversario mentre la convenuta, nell'opporci alla richiesta autorizzazione, aderiva alla richiesta di termine, che il giudice concedeva, non senza raccomandare alle parti di esaminare l'opportunità di pervenire ad una soluzione extragiudiziale della vertenza.

All'udienza di rinvio del 28 giugno 2009 venivano depositate le rispettive memorie e il giudice si riservava.

Allo scioglimento della riserva, quindi, ritenuta la causa documentale, dichiarava chiusa l'istruttoria e, fatte precisare le conclusioni all'udienza di rinvio del 20 novembre successivo, la tratteneva in decisione.



MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e deve essere accolta.

atto di precetto, infatti, è stato intimato dall'Avv. Porrone "quale proc.
om. della Società [REDACTED].

Tale società, però, non ha alcun titolo per chiedere alcunchè a titolo di
pesi legali, visto che con la sentenza di primo grado, per legge
provvisoriamente esecutiva, dette spese erano state distratte a favore
del difensore, Avv. Porrone.

È stata prodotta in giudizio, infatti, la sentenza (R.G. 21343/08)
emessa dal Giudice di Pace di Milano in data 8 febbraio 2008 recante
la condanna alle spese da distrarre a favore del difensore.

Pertanto, per giurisprudenza più che consolidata, è l'Avv. Porrone, e
non la società dallo stesso difesa, l'unico legittimato, in quanto titolare
del credito di che trattasi, ad agire nei confronti dello Zappalaglio.

l'opposizione, pertanto, deve essere accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza.



PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando nella causa civile come in epigrafe
promossa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
così provvede:

ACCOGLIE

la domanda proposta con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2009
per l'effetto,

DICHIARA

██████████ priva di legittimazione attiva e, pertanto, del
tolo per agire in via esecutiva;

DICHIARA

██████████ il precetto di cui è causa;

CONDANNA

██████████ in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, a risarcire a ██████████ le spese di lite, che liquida
n complessive Euro 1.500,00, di cui Euro 150,00 per spese, Euro
50,00 per diritti ed il resto per onorari, oltre a tutti gli accessori dovuti
per legge;

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Milano, 4 febbraio 2010.

Giudice di Pace
(Raffaele Labombarda)
Raffaele Labombarda

La presente sentenza è
stata resa pubblica median-
te deposito in cancelleria
il 21 MAG. 2010

IL CANCELLIERE B3
(ERICA RIVA)
Erica Riva